



# Comune di Venasca

PROVINCIA DI CUNEO

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE

N.15

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' 443/2019/R/RIF E TARIFFE ANNO 2021 - APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI EX ART. 6 D.L. 73/2021 - PROVVEDIMENTI.**

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **VENTINOVE**, del mese di **GIUGNO**, alle ore **18:30**, nella Sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta **ORDINARIA PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>DOVETTA Silvano</b>	Sindaco	X	
<b>GIANARIA Giampiero</b>	Vice Sindaco	X	
<b>DI MANSO Francesco</b>	Consigliere	X	
<b>BUSSONE Lorenzo</b>	Consigliere	X (ore 18.40)	
<b>GARNERO Romana</b>	Consigliere	X	
<b>FERRUA Paola</b>	Consigliere	X	
<b>BODINO Gian Luca</b>	Consigliere	X	
<b>MONGE CUNIGLIA Adriano</b>	Consigliere	X	
<b>CORNAGLIA Enrico</b>	Consigliere	X	
<b>MADALA Maurizio</b>	Consigliere	X	
<b>CONTERNO Luciano</b>	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **DOVETTA Silvano** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Permanendo la grave emergenza sanitaria determinata dall'epidemia COVID-19 il Consiglio Comunale di Venasca si riunisce nella Sala Consiliare posta al 1° piano della Sede Municipale osservando tutte le prescrizioni normative in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: mascherine) che di osservanza del distanziamento sociale e dando atto che si è proceduto ad effettuare la misurazione della temperatura a tutti gli intervenuti prima del loro ingresso in Sala.**

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Venasca. Responsabile Procedimento: Ziliotto Emma (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- ✓ l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- ✓ l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- ✓ l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;
- ✓ la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- ✓ l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- ✓ il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**ESAMINATO** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio – Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente trasmesso con nota prot. n. 961 del 16.03.2021;

**EFFETTUATA** con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario;

**RITENUTO** per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario, allegato A), e di trasmettere lo stesso all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

**VISTO** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**VISTO** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**VISTI**, inoltre:

- ✓ l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- ✓ l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

**VISTO** in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**RICHIAMATO** il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**TENUTO CONTO** che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

**PRESO ATTO** dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

**RITENUTO**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato B) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**DATO ATTO** che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

**RITENUTO**, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 30 settembre 2021
- seconda rata: 15 dicembre 2021

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2021;

**CONSIDERATO CHE:**

- ✓ l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- ✓ l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, dispone che: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”*;
- ✓ a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- ✓ a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- ✓ a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a*

*saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

- ✓ l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- ✓ in base al decreto 01.07.2020 del MEF, articolo 2, comma 3, per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate. La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i codici tributo di cui al periodo precedente alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24;

Visto, l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a seguito dell'emergenza COVID19, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche.

Dato atto che i Comuni possono finanziare le riduzioni di cui sopra, eccedenti l'importo del fondo assegnato dall'art. 6, utilizzando risorse proprie di bilancio, ovvero la quota non impegnata del fondo funzioni fondamentali 2020, relativa al minor gettito tari, confluita nella quota vincolata del risultato di amministrazione, così come già evidenziato dalla Faq n. 11 della Ragioneria Generale dello Stato del 21.01.2021

Considerato che, la fondazione IFEL di ANCI ha pubblicato una stima dell'importo che sarà assegnato a ciascun Comune a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dall'art. 6 del D.L. 73/2021 e che per il Comune di Venasca ammontano ad € 4.726,00;

Ritenuto di dover approvare agevolazioni riduzione al 100% della sola tariffa variabile Tari per le attività soggette alle misure restrittive di cui sopra ed in particolare alle seguenti utenze non domestiche:

- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
- Bar, caffè, pasticceria
- Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere.
- Palestre
- Parrucchieri ed Estetisti
- Parchi tematici;

Tali riduzioni verranno applicate in automatico (senza istanza di parte) e trovano copertura dal contributo ex art. 6 del D.L. 73/2021 e con l'utilizzo del Fondo funzioni fondamentali 2020, vincolato nell'avanzo di amministrazione.

Dato atto, inoltre, che con precedente provvedimento di variazione, si è provveduto ad allocare in bilancio le risorse necessarie per far fronte alle suddette misure agevolative utilizzando il contributo previsto dall'art. 6 del D.L. 25/05/2021 n. 73 e avanzo vincolato per € 3.725,00 derivante da quota 2020 inerente agevolazioni Covid-19 per riduzione TARI;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che per quanto concerne le misure agevolative in esso contenute il presente provvedimento assume valenza regolamentare e, pertanto, viene richiesto il parere del revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 co. 1 lett. b) punto 7) del D.Lgs. 267/2000;

Visto, in proposito, il parere del revisore dei conti di questo Ente, dott. Stefano Deola, pervenuto in data 28/06/2021 ed acclarato al protocollo di questo ente al n. 3211;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

Con votazione espressa in forma palese e con n. 11 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti;

## **D E L I B E R A**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa;
- 3) di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Finanziario trasmesso dallo CSEA - allegato A) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'allegato B) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5%;
- 7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:
  - ✓ prima rata: 30 settembre 2021;
  - ✓ seconda rata: 15 dicembre 2021 stante il disposto dell'art. 13 comma 15 ter del DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del DL 30/04/2019 n. 34 convertito dalla L. 58/2019;con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2021;
- 8) di applicare la riduzione al 100% della sola tariffa variabile Tari per le seguenti utenze non domestiche:
  - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
  - Bar, caffè, pasticceria

- Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere.
- Palestre
- Parrucchieri ed Estetisti
- Parchi tematici

Tali riduzioni verranno applicate in automatico (senza istanza di parte) e trovano copertura nel contributo ex art. 6 del D.L. 73/2021 e con l'utilizzo del Fondo funzioni fondamentali 2020 vincolato nell'avanzo di amministrazione.

- 9) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- 10) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

**DOPODICHE'** i medesimi componenti il Consiglio Comunale con separata votazione espressa in forma palese e con n. 11 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 per gli adempimenti consequenziali.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**  
F.to: DOVETTA Silvano

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

---

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Venasca, li 19/07/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 19/07/2021

OPPOSIZIONI: \_\_\_\_\_

Venasca, li **19/07/2021**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ per la scadenza del termine di  
10 giorni dalla pubblicazione

*(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)*

Venasca, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI